

# Il volontariato, tra limiti e prerogative, nella legislazione nazionale

**SOMMARIO:** *1. Tra storia e origini. 2. Definizione di volontariato. 3. Forma giuridica dell'organizzazione. 4. Obblighi verso gli aderenti. 5. La legge regionale sul registro del volontariato. 6. L'Incaricato di Pubblico Servizio. 7. Tutele. 8. I reati in capo all'Incaricato di Pubblico Servizio. 9. Privacy.*

## 1. Tra storia e origini.

Il volontariato in Italia, affonda le proprie radici addirittura nel medio evo, infatti è di quel periodo il sorgere di congregazioni, principalmente di estrazione religiosa, caratterizzate da un profilo di stampo solidaristico che ai giorni nostri presentano, tra quelle sopravvissute, una reviviscenza anche mediatica.

Tra queste si annoveravano, come antesignane dell'associazionismo civico e solidale, molte congregazioni il cui fine era quello di assistere i malati, del riscatto degli schiavi, soprattutto quelli caduti in mano del turco e dei pirati berberi durante le battaglie navali nel Mediterraneo e finanche quello di assistere i condannati a morte.<sup>1</sup>

Sul territorio sono rimaste presenti, anche se in fase dormiente, alcune e modestamente attive altre, quest'ultime grazie alla trasmutazione delle proprie finalità (adesso sono tipicamente quelle di collegamento tra la società civile e gli aspetti religiosi tradizionali) attraverso cui sono riuscite a rinnovarsi e sopravvivere.

Questo la dice lunga sul fatto che il cittadino avverte un senso civico innato alla propria presenza su un territorio e che attraverso l'associazionismo tenta di colmare il gap esistente tra doveri dell'amministrazione pubblica e le necessità del cittadino.

All'associazionismo, come elemento catalizzante della società civile moderna e al volontariato, nel secolo scorso, quasi tutti le carte fondanti degli stati democratici e delle Organizzazioni Sovranazionali(ONU e EU) hanno dedicato una particolare attenzione, ritenendolo, un diritto del cittadino oltre ad una liberalità del sentire proprio di un appartenere alla comunità umana.

---

<sup>1</sup> Erano abbastanza comune questo tipo di congregazione fino a tutto il 18° secolo, poiché la pena di morte era comminata allegramente in tutti gli stati pre-unitari.

La nostra Carta Costituzionale fa rientrare la libertà di associarsi nella parte I, quella riguardante i diritti ed i doveri dei cittadini<sup>2</sup>, al titolo Rapporti Civili, proprio per dare senso e concreta attuazione ai principi fondanti di una nazione affrancata da un periodo cruento di conflitti sociali e internazionali, adeguatasi all'evoluzione dei tempi e alle necessità dell'uomo, anche attraverso la riformulazione dell'art. 18 avvenuta con la legge costituzionale 3/2001, ribadendo finalmente l'importanza sociale del volontariato.<sup>3</sup>

Nello stesso anno in cui veniva proclamata l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, a Parigi veniva firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo con cui si sanciva tra l'altro come diritto fondamentale dell'uomo la libertà di riunione e di associazione pacifica, come scelte liberali proprie dell'uomo moderno.<sup>4</sup>

Anche la Comunità Europea riconosce, nel 2000, una volta consolidata la propria conformazione politica internazionale attraverso anche la sua carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto in capo ad ogni individuo ad una libertà piena di associarsi a tutti i livelli e di riunirsi per la realizzazione di fini sociali comuni.<sup>5</sup>

Naturalmente di tempo ne doveva passare per far sì che dai principi si giungesse alla realizzazione di una normativa che concretamente regolamentasse il settore in tutti i suoi ambiti e profili; infatti, dal 1948 bisogna aspettare il 1991 per avere finalmente una legge fondamentale per il volontariato e l'associazionismo civico.

E' proprio con la legge quadro n. 266 dell'11.08.1991 che il legislatore tenta di dare forma e sostanza alle richieste sociali sia dei volontari che dei beneficiari ultimi della loro gratuita attività, affermando che: *“La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato in quanto espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.”*<sup>6</sup>

Attraverso questo incipit legislativo il legislatore ha voluto segnare uno spartiacque tra un malinteso, ma necessario, volontariato chiamato a sostenere situazioni di emergenza

---

<sup>2</sup> Art. 18. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”.

<sup>3</sup> Art. 118 c. 4. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

<sup>4</sup> Art. 20. “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.”.

<sup>5</sup> Art. 12. “Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico...”.

<sup>6</sup> Art. 1 c. 1 Legge n. 266 dell'11 giugno 1991.

sociale e quello consacrato come consapevolezza dei cittadini di propri diritti attraverso anche un richiamo alle pubbliche amministrazioni affinché svolgano attività incentivante dell'autonoma iniziativa degli stessi cittadini, secondo interessi di carattere generale e principi di sussidiarietà e perché no, di complementarietà.

Insomma viene così affermato il riconoscimento di una pari dignità dell'associazionismo e del volontariato nelle politiche sociali moderne.

Proprio in virtù dell'entra in vigore della legge 266/91, in Italia è stato un continuo fiorire di organizzazioni no-profit dalle variegata finalità filantropiche, il cui numero maggiore, secondo statistiche di settore, è quello delle associazioni di volontariato in ambito sanitario e dell'assistenza sociale.

Questo fenomeno in continua espansione ha fatto sì che si ingenerassero sia nei rappresentanti delle associazioni che dei semplici aderenti, false aspettative e concetti del tutto diversi da quelli formulati espressamente dalla legge, motivo per cui è bene riepilogare quali sono i presupposti giuridici della materia e la regolamentazione ad essa afferente.

## **2. Definizione di volontariato**

E' bene chiarire, per evitare la diffusione di concetti devianti ad opera di cattivi maestri, cosa s'intende principalmente per volontariato.

E' l'art. 2 della legge 266/91 che definisce in maniera chiara ed inequivocabile cosa si intende per attività di volontariato. Per volontariato si intende quell'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.<sup>7</sup>

Ancora, l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione stessa.<sup>8</sup>

L'unico rapporto di contenuto patrimoniale che può instaurarsi tra il volontario e l'organizzazione di cui fa parte non può che mirare a ristabilire l'entità del patrimonio del volontario diminuito in seguito alle spese che questo ha sostenuto per lo svolgimento dell'attività medesima.

Appare chiaro che laddove insiste un rapporto di carattere patrimoniale che snatura l'essenza stessa della definizione di associazionismo e volontariato bisogna presentare caratteri di assoluta equità e trasparenza per evitare disparità di trattamento.

---

<sup>7</sup> Art. 2 c.1 Legge n. 266 dell'11 giugno 1991.

<sup>8</sup> Art. 2 c.3 Legge n. 266 dell'11 giugno 1991.

Questo si realizza attraverso l'applicazione di un regolamento interno che disciplini l'istituto dei rimborsi attraverso una esatta identificazione del tipo di rimborso, della documentazione giustificativa e anche dei limiti di spesa.<sup>9</sup>

Come accade nelle migliori *Onlus* (per esempio la Croce Rossa Italiana) ogni organizzazione di volontariato può avvalersi di professionalità esterne retribuite in funzione di quello che si ritiene necessario per l'ordinaria funzionalità della macchina organizzativa.

Appare evidente che detta attività "esterna" di natura patrimoniale è finalizzata esclusivamente al corretto e necessario svolgimento dell'attività stessa dell'associazione e non a quella primaria di natura solidale, che dovrà necessariamente, sia quantitativamente che qualitativamente, prevalere rispetto alla prima.

### **3. Forma giuridica dell'organizzazione**

Ma che forma giuridica deve assumere un'organizzazione di volontariato per poter svolgere le finalità previste per cui si è costituita?

E' l'art. 3 della legge 266/91 che stabilisce quale forma giuridica deve assumere una qualsiasi organizzazione di volontariato lasciando al contempo nel proprio dettato un'ampia facoltà dello strumento idoneo alla realizzazione dei propri fini statuari nell'ambito e limite della compatibilità con il principio fondante della solidarietà.

In questo quadro elastico(nella forma) e rigido(nel raggiungimento degli scopi di solidarietà) contemporaneamente si ridefinisce la possibilità che siano necessariamente escluse in primis le società di capitali anche senza fini di lucro e poi quelle di persone.

Perché questo? Perché sia le società di capitali che di persone anche se non presentano caratteristiche di lucro nascente, indirettamente, sotto la veste di un aumento retributivo o di risparmio di spesa, rilevano uno scopo di lucro, mentre di contro l'attività di volontariato necessita della condizione opposta di un'assenza di finalità lucrative anche indirette.<sup>10</sup>

Dunque un'associazione di volontariato può necessariamente assumere una delle due forme previste dal codice civile e cioè quella della fattispecie di associazione riconosciuta(personalità giuridica) o non riconosciuta(personalità di fatto).

Queste due forme sono rispettivamente regolamentate la prima dal Capo II del I libro del Codice Civile(agli art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33) la seconda dal Capo III del medesimo libro(agli artt. 36, 37, 38, 40, 41, 42).

Le due forme appena descritte si sostanzializzano principalmente nel contenuto stesso dello

---

<sup>9</sup> Art. 2 c.2 Legge n. 266 dell'11 giugno 1991.

<sup>10</sup> Art. 2 c.1 Legge n. 266 dell'11 giugno 1991.

statuto di adottato da ognuna di essa che necessariamente devono contenere:

1. Assenza di ogni fine di lucro;
2. Democraticità della struttura;
3. Elettività delle cariche elettive;
4. Gratuità delle cariche elettive;
5. Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
6. Obblighi e diritti degli aderenti;
7. Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
8. Obbligo di formazione del bilancio (attraverso l'elencazione dei beni, spese, lasciti e);
9. Formalità di approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti del bilancio;
10. In caso di scioglimento dell'associazione l'indicazione della devoluzione del patrimonio ad altre associazioni di volontariato rientranti nel medesimo settore.

#### **4. Obblighi verso gli aderenti**

Tra i principali obblighi di un'associazione, di entrambe le tipologie, incombe, nei confronti dei propri aderenti attivi, una serie di tutele tra cui quella espressamente richiesta, peraltro, a prescindere dalla natura stessa dell'associazione, dalle Regioni per l'iscrizione al proprio registro del volontariato, di un'assicurazione che copra, sia i danni personali propri alla persona fisica del socio, che quelli che lo stesso possa creare a terzi in occasioni della sua attività per conto del sodalizio<sup>11</sup>.

Tale obbligo alle associazioni discende peraltro dal D.M. 14 febbraio 1992 che regola in maniera precisa e circostanziata questa forma di tutela del volontario.

A tal proposito è opportuno fare alcune precisazioni in merito all'esatta individuazione sia dell'aderente che del soggetto terzo e questo al fine di evitare dubbi sotto il profilo risarcitorio da parte delle compagnie assicurative.

Poiché l'organizzazione di volontariato risulta essere un contratto associativo tra gli stessi

---

<sup>11</sup> Legge n. 266 11 giugno 1991 art. 4: “ Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.”.

aderenti al sodalizio giuridicamente giuridicamente per terzo deve intendersi una persona che sia estranea al rapporto contrattuale, per cui mentre risultano terzi i soggetti non aderenti alla organizzazione, non sono considerati tali i volontari e gli associati.

Questo induce a suggerire che in caso di stipula assicurativa con le diverse società deve esser richiesto espressamente che venga indicato specificatamente nella polizza che sono considerati terzi i volontari tutti, gli aderenti a tutti i livelli e paradossalmente anche lo stesso sodalizio, tutela che si estende così anche a danni che gli stessi associati possono arrecarsi vicendevolmente durante l'espletamento dei loro impegni associativi.

L'ambito a cui deve fare riferimento anche la società assicurativa e quello imposto dal D.M. del 14 febbraio 1992 che stabilisce che le assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti all'organizzazione in base alle risultanze del cosiddetto registro degli aderenti.<sup>12</sup>

Pertanto risulta opportuno distinguere due tipologie di stipula assicurativa a favore dell'organizzazione e dei suoi iscritti, rammentando che è l'iscrizione nel registro degli aderenti a assicurare il riconoscimento al volontario il proprio status e dunque l'effettività del rapporto assicurativo, cioè il diritto ad essere risarcito in caso di danno.

Queste due forme si distinguono in una di tipo collettiva in cui il rapporto contrattuale crea più rapporti assicurativi a carico di specifici soggetti e una di tipo numerica in cui i soggetti destinatari sono individuati in base alle informazioni acquisite attraverso l'associazione stessa.

In tal caso è di tutta evidenza che la tenuta corretta del registro assume una valenza determinante nella copertura assicurativa dell'aderente stesso e delle sue attività a favore dell'associazione.

Occorre qui precisare che l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Regionale delle associazioni di volontariato prevede la corretta trascrizione dei registri e la copertura assicurativa obbligatoria per i rispettivi aderenti, ma in occasione di convenzioni con enti pubblici l'onere di copertura assicurativa sotto forma di rimborso spesa può essere richiesto all'ente convenzionato.

## **5. La legge regionale sul registro del volontariato**

Già la legge quadro 266/91 aveva previsto<sup>13</sup> che le regioni e le province autonome

---

<sup>12</sup> Art. 2 c. 3: "Le predette assicurazioni sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione.

<sup>13</sup> Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

dovessero istituire e gestire dei registri in cui sarebbero state iscritte le associazioni che ne avessero fatto richieste e che avessero adempiuto<sup>14</sup> a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

La Regione Piemonte istituisce con legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994 il proprio registro del volontariato dando attuazione alla legge quadro, trasferendo, a seguito del decentramento amministrativo, alle province<sup>15</sup> le funzioni relative alla tenuta del registro e all'assegnazione di contributi, mentre restato Ad oggi nelle competenze dell'Ente regionale la sezione del registro relativa agli organismi di collegamento e coordinamento a carattere regionale, interregionale e nazionale.

Le modalità d'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato prevedono che ogni organizzazione deve preventivamente possedere le seguenti caratteristiche, che poi sono quelle genericamente previste all'interno della legge quadro 266/91 e che abbiamo già visto al par. 3:

- assenza fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività delle cariche associative;
- gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti, spese);
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti;
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Ma quali sono, alla fine, le utilità previste a seguito dell'iscrizione al Registro?

Eccone un sommario elenco:

- ovviamente la possibilità di accesso ai contributi pubblici;<sup>16</sup>
- stipulare di convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici;
- fruizione delle agevolazioni fiscali ex artt. 7 e 8 L. 266/91 e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale";

---

<sup>14</sup> Art. 6 c.3. "Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti."

<sup>15</sup> La data ufficiale di decentramento è il 1 gennaio 2002 e da allora che le Province sono subentrate nelle nuove funzioni ed è quindi ai competenti uffici delle stesse che ci si deve rivolgere per ogni adempimento necessario alla registrazione della rispettiva associazione di volontariato.

<sup>16</sup> Art. 6 c.2. "L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8."

- partecipazione alla programmazione pubblica;
- informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali;
- ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte **sono considerate O.N.L.U.S. di diritto**.

E' di rilevante interesse l'attribuzione della personalità giuridica di *Onlus* d'ufficio perché permette alle organizzazioni di volontariato di avere un incentivo di notevole alle contribuzioni in quanto esiste un'agevolazione di defiscalità a coloro che vogliono contribuire ai loro fabbisogni.

Ma l'iscrizione al registro non prevede sono *benefit* di varia natura ma anche obblighi di tutele verso i propri aderenti e di trasparenza nei bilanci interni, infatti le associazioni sono tenute ad assicurare i propri soci, che prestano attività di volontariato, contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi e trasmetter entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94, una relazione dettagliata sull'attività svolta e di una copia dell'ultimo bilancio.<sup>17</sup>

## 6. L'Incaricato di Pubblico Servizio

Un problema molto dibattuto relativamente alla figura giuridica del volontario è quella della possibilità dello stesso di assumere la qualifica di incaricato di pubblico servizio nell'espletamento delle rispettive competenze di attività di volontariato.

Questo aspetto si qualifica maggiormente nel momento in cui le associazioni di volontariato operano in regime di convenzione con un ente pubblico, quando però si è in presenza di una situazione nella quale l'ente pubblico, responsabile del servizio pubblico, non è in grado di garantire ai cittadini una efficiente operatività e solo allora, quando il servizio, in tutto o in parte, è devoluto all'associazione di volontariato, che il volontario trovandosi nella condizione di svolgere un pubblico servizio assume pienamente ai sensi dell'art. 358 del c.p. la qualifica incaricato di pubblico servizio.

La formalità che deve assumere questa delega per essere pienamente efficace è quella del contratto alias convenzione ai sensi della legge 266/91 e regolamentato da apposita normativa regionale.

Occorre precisare che il volontario in questo caso assume un incarico nella medesima forma della pubblica funzione ma senza i poteri tipici di questa, qualifica che permane fino al termine del servizio per cui è incaricato e secondo gli orari previsti per la fornitura del servizio. In quest'arco di tempo e di specie il soggetto volontario assume ogni responsabilità giuridica relativa all'espletamento delle funzioni di pubblico servizio per le quali è stato incaricato dalla propria organizzazione garantendone il corretto espletamento e la continuità.

---

<sup>17</sup> Questa prescritta documentazione deve essere inviata agli uffici provinciali competenti.

Naturalmente questa attribuzione contempla una serie di vincoli la cui trasgressione costituisce motivazione sufficiente per l'esonero del volontario dalle attività successive e per una formale contestazione all'associazione cui il Volontario appartiene, per non parlare delle responsabilità penali che ne possono nascere in violazione delle apposite normative di settore.

Tra i casi più gravi si citano il rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio o l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità o l'omissione di denuncia per i reati procedibili d'ufficio per i fatti penalmente rilevanti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa del suo servizio.

Da precisare che in relazioni alle funzioni di incaricato di pubblico servizio, in capo al volontario, nella commissione di specifiche violazioni di norme del codice penale esistono più aggravanti e che attenuanti, infatti il legislatore ha voluto riconoscere all'incaricato di pubblico servizio un'unica attenuante di carattere generale e cioè quella prevista dall'art. 62, num. 1, del Codice penale, ossia avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale, attenuante collegabile sono nella fattispecie di carattere colposo.

Invece, quel volontario che svolge semplici mansioni e opera prettamente di ordine materiale, è l'esempio del volontario che agisce per conto dell'associazione direttamente, quando questa fornisce un servizio di natura privatistica, che sarà comunque tenuto al rispetto di tutti quegli oneri di natura etica, morale, legale e disciplinare, non sarà considerato alla stessa stregua del proprio collega che invece svolge pienamente le funzioni di incaricato di pubblico servizio come appena specificato.

Quello che accomuna le due figure giuridiche del volontario, quantomeno, è la responsabilità penale di fronte alla legge per i comportamenti assunti durante lo svolgimento sia della prima che della seconda funzione, come anche l'obbligo del rispetto delle direttive del responsabile del servizio, della discrezione, della ponderatezza nell'agire e soprattutto nella formazione costante per adempiere alle proprie funzioni quando richieste.

## **7. Tutele**

Abbiamo detto che in capo all'incaricato di pubblico servizio esistono obblighi di natura disciplinare e di carattere penale, ma altresì esistono anche tutele della medesima natura, pari a quelle posti in capo ai pubblici ufficiali e cioè:

La violenza e la minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che punisce chiunque usi violenza o minaccia all'incaricato di pubblico servizio, per fargli omettere un atto dovuto ovvero a fargli fare un atto contrario ai propri doveri, art. 336 del codice penale;

La resistenza a PP. UU. o incaricato di pubblico servizio che punisce chiunque usi violenza all'incaricato di pubblico servizio al fine di opporsi allo stesso mentre questi compie un atto

del proprio servizio, art. 337 del codice penale.

Entrambe le ipotesi sono peraltro remote nella loro realizzazione in quanto nella maggioranza dei casi, unitamente al volontario vigila ed è presente un rappresentante delle Forze dell'Ordine impiegato appositamente per svolgere anche funzioni di coordinamento, ma questo non toglie che in alcuni casi sporadici si possono configurare situazioni in cui la tutela di tali norme possa essere un utile deterrente nei confronti di persone indisciplinate e provocatorie.

## **8. I reati in capo all'incaricato di pubblico servizio**

Di seguito e solo a titolo esemplificativo, si enumerano le fattispecie penali più rilevanti poste in capo alle responsabilità del volontario, quale incaricato di pubblico servizio ed ai soggetti terzi, quali autori delle premesse criminose di cui il volontario potrebbe essere a sua volta autore e parte attiva.

**Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)** Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

**Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La pena è aumentata (art. 319-bis c.p.) se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)** Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)** Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art.

318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. (**Pene per il corruttore**) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. (**Istigazione alla corruzione**) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 c.p.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

Art. 322-bis c.p. (**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Diversi dalle fattispecie della corruttela questi sono tutti quei reati più ricorrenti di cui possono essere soggetti attivi i volontari:

**concussione** (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

**abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

**rifiuto od omissione di atti d'ufficio** (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

## 9. Privacy

Per terminare questo intervento, succinto e non esaustivo di tutti gli interessi conoscitivi dell'essere volontario, si pone l'attenzione su quella parte della legislazione che maggiormente interessa i dirigenti delle varie associazioni di volontariato e cioè il rispetto dei principi previsti all'interno del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, ovvero sia il Codice della così detta Privacy.

Infatti, proprio i dirigenti e quelle figure di supporto all'attività burocratica dell'associazione, sono molto attenti alle questioni che afferiscono il trattamento dei dati e dei dati così detti sensibili, in quanto il gestire i dati personali dei propri volontari e degli associati, entrambe figure appartenenti ad organismi no-profit, è attività necessariamente e intimamente connessa alla loro specifica attività gestionale all'interno del sodalizio di cui fanno parte.

Difatti sono proprio loro che approntano i vari formulari in cui sono poste, peraltro obbligatoriamente per adempiere alle richieste poste dalla normativa vigente sul volontariato, domande che afferiscono allo stato giuridico e penale del volontario o dell'associato o ancora, proprio per i secondi, chiamati a svolgere delle mansioni in cui è fondamentale lo stato di salute, domande sul proprio stato di salute e sul profilo profilattico-sanitario, domande dalla cui risposte scaturiscono obblighi soggetti a conseguenze anche di natura penale in caso di trattamento dei dati acquisiti difformemente da quegli obblighi di correttezza, trasparenza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003.

Pertanto, per dare un'esatto quadro delle implicazioni che attengono al corretto trattamento dei dati da parte di questi soggetti è bene chiarire cosa s'intende per dati personali.

Per dati personali si devono quindi intendere tutte quelle informazioni relative alla persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, (Art. 4 lett. b. D.Lgs 196/2003).

Per dati sensibili, invece, s'intendono tutti quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed genica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, (Art. 4 lett. d. D.Lgs 196/2003).

Per dati giudiziari, infine, si devono intendere i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1°, lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative, dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p., (Art. 4 lett. e. D.Lgs 196/2003).

Occorre qui evidenziare che le organizzazioni di volontariato, come tutte le altre organizzazioni no-profit, rispetto alla normativa sulla privacy, sono considerate alla stessa stregua di enti privati e quindi sottoposti alla disciplina generale in materia di trattamento dei dati, ma soprattutto a quella specifica in materia di trattamento di dati nel settore privato.

Per inciso, non è solo sotto questo profilo che deve volgere l'interesse del personale addetto al trattamento dei dati, ma anche a tutte quelle attività, anche esterne, afferenti all'organizzazione e promozione delle attività dell'ente di appartenenza.

E' bene qui precisare, ancora, che le associazioni di volontariato potranno trattare dati personali e/o sensibili, soltanto attraverso il consenso del soggetto interessato che dovrà essere acquisito in forma scritta, a maggior ragione quando si tratta di dati sensibili-giudiziari, avendo cura d'informare il soggetto interessato sugli aspetti principali del trattamento dei dati, così da porre lo stesso nelle migliori condizioni per poter esprimere consapevolmente, quando richiesto, il consenso al trattamento dei propri dati e dati sensibili.

Un'adeguata informativa deve riguardare anche la tutela e la rappresentazione di tutti i diritti che la legge attribuisce all'interessato, quali il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e quindi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003, anche di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le associazioni di volontariato sono tenute a trattare i dati sempre in maniera levità e corretta, secondo finalità legittime, determinate ed esplicite, utilizzando gli stessi in altre attività del trattamento, secondo una compatibilità sostanziale con le finalità predette.

Non basta però che i dati siano semplicemente registrati, occorre che siano anche costantemente, aggiornati, esatti, pertinenti, completi e soprattutto non eccedenti rispetto le finalità per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di tempo non oltre quello strettamente necessario per il raggiungimento di dette finalità.

Un dubbio che assale tutti coloro che trattano dati e dati sensibili è sempre stato quello dell'eventuale comunicazione, laddove obbligo, al garante per la protezione dei dati personali, dell'esistenza di un trattamento.

Tale obbligo sussiste solamente in capo ad enti no-profit aventi specificatamente carattere politico, filosofico, religioso o sindacale e che quindi sono interessati al trattamento di dati, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 196/2003, in quanto gli stessi sono idonei a rivelare la vita sessuale, la religione o la sfera psichica e per cui se ne deduce che sono da escludere da tale obbligo tutte quelle associazioni di volontariato le cui finalità sono quelle afferenti ai doveri e principi dell'altruismo e della solidarietà sociale.

Cautele e tutele a favore dei dati dell'interessato sono posti come ulteriori adempimenti a carico del titolare del trattamento e/o del responsabile eventualmente designato, con l'onere di adottare tutte quelle misure, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 196/2003, tese a ridurre al minimo i rischi di perdita, anche accidentale o di distruzione dei dati stessi, dell'accesso non autorizzato e del trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste.

E' nelle facoltà delle associazioni, che non sono interessate al trattamento dei dati sensibili, di avvalersi delle Autorizzazioni generali del garante, di cui, quella più aderente alle richieste associative, si può individuare nell'autorizzazione riguardante le associazioni e fondazioni, (Aut. n. 3/2004).

Questa, entrata in vigore dal 1° gennaio 2006, autorizza l'associazione, seppur non riconosciuta a trattare i dati in suo possesso, fermo restando l'obbligo di acquisire il consenso scritto della persona alla quale i dati stessi si riferiscono.

Questa generale autorizzazione è stata rilasciata per il perseguimento degli scopi legittimi e ben individuati dall'atto costitutivo o dallo statuto. Per tali fini il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e similari.

Qualora l'associazione si avvalga di persone giuridiche o di organismi terzi, anche se con scopo di lucro, per perseguire le predette finalità, quali ad esempio società editoriali o centri di assistenza fiscale, l'autorizzazione è di conseguenza rilasciata anche ai medesimi.

Infine, se le organizzazioni di volontariato non si avvalgono di strumenti elettronici, il trattamento di dati personali sarà consentito solo se risulteranno adottate le seguenti misure:

- a) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- b) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina della modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati;
- c) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative.

Dr. Carmelo Cataldi